



**Ordinanza municipale  
concernente la riscossione della tassa sui cani.**

Il Municipio di Brusino Arsizio, richiamati:

- la Legge sui cani del 19.2.2008, il relativo Regolamento dell'11.02.2009 e le successive modifiche;
- la decisione 29 gennaio 2014 del Gran Consiglio di trasferire la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni, modificando quindi la Legge sopraccitata;
- osservato che la tassa dev'essere stabilita tra un importo minimo di CHF 50.- ed un massimo di CHF 100.- compresa la quota da riversare al Cantone;
- le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;
- l'art. 192 della Legge Organica comunale,

con risoluzione no. 45 del 5 maggio 2014, ha deciso:

1. La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa annuale sui cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Brusino Arsizio.
2. Tutti i proprietari di cani sono assoggettati al pagamento della tassa annuale per ogni cane detenuto ad eccezione dei casi regolati al punto 3.
3. Sono esentati dal pagamento della tassa nei casi seguenti:
  - Detentori di cani in età inferiore a 3 mesi;
  - Detentori di cani deceduti prima del 1° aprile; in questo caso il detentore ha diritto al rimborso della tassa pagata;
  - Detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

4. La tassa è fissata in Fr. 75.- annui, per ogni cane detenuto. L'importo comprende la quota di CHF 25.- spettante al Cantone che sarà riversata dal Comune. I cani giunti sul territorio comunale nel corso dell'anno saranno tassati per l'intero anno riservate le disposizioni indicati ai punti 5 e 6.
5. In caso di cambiamento di domicilio del proprietario si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta. Il proprietario può far valere il diritto d'esonero della tassa dell'anno di pertinenza presentando la ricevuta di pagamento nel Comune di domicilio precedente.
6. In caso di cambiamento di proprietà del cane si è assoggettati al pagamento della tassa una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero presentando la ricevuta di pagamento da parte del precedente proprietario.
7. Sono inoltre esplicitamente richiamate la disposizioni sulla custodia dei cani contenute nella Legge e Regolamento sui cani in modo particolare gli art. 7 cpv. 4 (cani al guinzaglio e se richiesto dalle circostanze muniti di museruola), e 10 cpv. 2 Obbligo di raccogliere gli escrementi e depositarli negli appositi contenitori.
8. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto al 1° giugno 2014. Essa è pubblicata ai sensi dell'art. 192 LOC dal 12 maggio al 12 giugno 2014, periodo durante il quale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona.

IL MUNICIPIO